

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE SESTA CIVILE**

**SOTTOSEZIONE 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sulla richiesta di regolamento di competenza proposta di ufficio dal Tribunale di Catania, prima sezione civile nella causa iscritta al n. 18481/2016 RG pendente tra: L.M.S.S.A.; e M.P.; avverso le ordinanze emesse dal Tribunale per i minorenni di Catania in data 5.10.2017, 22.11.2017 e 8.3.2018 limitative della responsabilità genitoriale dei sigg.ri L.M.S.S.A. e M.P.; sentita la relazione in camera di consiglio del relatore Dott.Bisogni Giacinto.

**RILEVATO**

CHE:

1. Il Tribunale di Catania propone d'ufficio istanza per il regolamento di competenza relativamente a una serie di provvedimenti del Tribunale per i minorenni di Catania menzionati in epigrafe e aventi ad oggetto la limitazione della responsabilità genitoriale dei sigg.ri L.M.S.S.A. e M.P. nei confronti del figlio minore L.S.I.. Ritiene il Tribunale istante che relativamente a tali provvedimenti non sussistesse, ai sensi del novellato art. 38 disp. att. c.c., la competenza del Tribunale minorile essendo già in corso il giudizio di separazione fra i coniugi L.M. e M. al momento della proposizione da parte della Procura della Repubblica presso il T.M. di Catania del ricorso ex art. 333 c.c..

**RITENUTO**

CHE:

3. Va in primo luogo rilevata l'ammissibilità dell'istanza proposta dal Tribunale di Catania. Infatti il ricorso per regolamento di competenza di ufficio è esperibile, in applicazione analogica dell'art. 45 c.p.c., in presenza di un conflitto di competenza reale positivo anche meramente virtuale (cfr. Cass. civ. sez. I n. 10637 del 29 ottobre 1997 secondo cui l'art. 45 c.p.c. consente l'esperibilità del regolamento d'ufficio non solo nell'ipotesi di conflitto negativo, allorchè vi sia stata una doppia declinatoria di competenza, ma altresì quando vi sia un conflitto positivo, anche virtuale, ritenendosi due giudici entrambi competenti per il medesimo provvedimento). Per altro verso va rilevato che la

ammissibilità del ricorso di ufficio si giustifica quando si verte in una materia nella quale il giudice competente dispone di poteri officiosi d'iniziativa ai fini tanto dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 7160 del 12 aprile 2016 e n. 19343 del 29 settembre 2016).

4. Nel merito il ricorso è fondato. La proposizione del giudizio di separazione è anteriore a quella del ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania del 3 ottobre 2017. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., vigente *ratione temporis*, che competente all'emanazione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 c.c. e s.s., limitativi della responsabilità genitoriale, è il Tribunale civile ordinario presso il quale è pendente il giudizio di separazione. In tal senso è costante la giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. VI-1 n. 1866 del 23 gennaio 2019) anche con riguardo alla questione se l'identità delle parti cui fa riferimento l'art. 38 non consenta comunque al Procuratore della Repubblica presso i tribunali minorili, anche nel corso dei giudizi di separazione, di proporre ricorso al Tribunale per i minorenni diretto all'emanazione dei provvedimenti di potestate di cui ai citati artt. 330 c.c. e s.s. e al Tribunale minorile di provvedere su tali istanze. Si è evidenziato al riguardo (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 432 del 14 gennaio 2016; n. 7160 del 12 aprile 2016 e n. 15104 del 19 giugno 2017) che, nell'interpretazione della novella dell'art. 38 disp. att. c.c., è irrilevante la diversità delle parti tra le quali vertono i due procedimenti, avuto riguardo alla necessaria partecipazione del pubblico ministero al giudizio di separazione, sia pure con poteri di impulso più limitati di quelli accordatigli dalla legge nel procedimento minorile nonché alla inevitabile incidenza delle misure richieste dagli artt. 330 e 333 c.c. sul regime dell'affidamento della prole, anche esso oggetto di discussione tra i coniugi. Proprio tale incidenza giustifica l'attribuzione della competenza al tribunale ordinario, prevista dal secondo periodo dell'art. 38 disp. att. c.c., comma 1, in deroga a quella di carattere generale contemplata dal primo periodo della medesima disposizione, quale espressione del principio di concentrazione delle tutele che consente una migliore trattazione dei procedimenti riguardanti i minori realizzando così il principio di derivazione sovranazionale ed Eurounitaria della tutela, in tutti i procedimenti che lo riguardano, del miglior interesse del minore. Nella logica del legislatore che ha innovato la disposizione dell'art. 38 disp. att. c.c., è anche insita, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 1349 del 26 gennaio 2015) la considerazione per cui, sia nell'uno che nell'altro giudizio le parti in senso formale e sostanziale (ovvero i genitori) sono le stesse. Dal momento che nella loro sfera personale e giuridica ricadono gli effetti dei provvedimenti adottati mentre il pubblico ministero minorile può trovare un sistema di raccordo con l'omologo ufficio presso il tribunale ordinario per garantire il pieno esercizio del potere di impulso affidato al pubblico ministero nelle questioni concernenti i minori. La concentrazione delle tutele risponde altresì all'esigenza di impedire che la duplicità dei procedimenti agevoli la proposizione di azioni di disturbo volte a paralizzare l'efficacia di statuizioni non gradite utilizzando strumentalmente l'allegazione nelle due sedi giudiziarie di fatti e di prospettazioni diverse rispetto al conflitto genitoriale e alla situazione del minore.

5. Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Catania ad emettere i provvedimenti di potestate in pendenza del giudizio di separazione fra i coniugi L.M.S.S.A. e M.P..

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Catania.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione e diffusione della presente ordinanza l'indicazione dei nominativi e dei dati identificativi delle parti e dei minori.

Rilevate che il processo è esente dal contributo unificato, dà atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020